



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 dicembre 2010 (19.01.2011)
(OR. en)**

18097/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0051 (COD)**

**CODEC 1561
INST 610
PE 574**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 13-16 dicembre 2010)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore József SZÁJER (PPE - HU) ha presentato, a nome della commissione giuridica, 28 emendamenti di compromesso alla proposta di regolamento. Questi emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

Inoltre, l'on. Paolo DE CASTRO (S&D - IT) ed altri parlamentari hanno presentato due emendamenti, mentre il gruppo politico S&D ha presentato un emendamento.

II. DISCUSSIONE

Il relatore ha aperto la discussione, svoltasi il 15 dicembre 2010, e:

- ha accolto con favore la prospettiva di un accordo in prima lettura;
- ha osservato che, anche nel caso degli atti di esecuzione, il Parlamento ha ottenuto e mantenuto il diritto di controllo; e
- ha affermato di attendere da parte della Commissione una dichiarazione che chiarisca il suo impegno riguardo all'allineamento della parte rimanente dell'acquis comunitario.

Il commissario ŠEFČOVIČ

- ha osservato che nell'ambito del nuovo sistema la Commissione continuerebbe a presentare progetti di misure ai comitati composti da rappresentanti degli Stati membri, ma che, contrariamente al sistema attuale, il Consiglio non avrebbe alcun margine di intervento. Come risulta chiaramente dal nuovo trattato, solo gli Stati membri - non il Consiglio - possono controllare l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
- ha affermato che il regolamento prevede che tutte le procedure speciali siano abolite e che tutte le misure di esecuzione, comprese quelle in materia commerciale, siano soggette al regolamento. Ciò costituirà una vera rivoluzione nel settore della politica commerciale;
- ha rammentato il desiderio espresso dalla Commissione di semplificare le procedure. Il regolamento ridurrà le procedure a due (procedura consultiva e procedura d'esame) invece delle attuali quattro. Il regolamento prevede inoltre un adeguamento automatico delle attuali procedure di comitato. Le nuove procedure si applicheranno a tutta la legislazione vigente sin dal primo giorno;

- ha preso atto dell'impegno espresso dalla Commissione in una dichiarazione di riesaminare tutto l'acquis al fine di adeguarlo in funzione dei requisiti giuridici al regime degli atti delegati. La Commissione comprende l'importanza che ciò riveste per il Parlamento. Sinora la Commissione ha individuato 153 atti che non sono stati sottoposti a procedura di codecisione prima del trattato di Lisbona, e che conferiscono alla Commissione competenze che devono essere trasformate in poteri delegati. Inoltre, 299 atti che in precedenza erano stati allineati alla procedura di regolamentazione con controllo dovranno ora essere riesaminati alla luce delle disposizioni del trattato sugli atti delegati. L'obiettivo della Commissione è quello di far sì che, prima della fine dell'attuale legislatura del Parlamento, tutta la legislazione vigente sia allineata alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona, il che costituisce un obiettivo ambizioso;
- ha affermato di aver ricevuto dalla Presidenza la richiesta di consegnare al Parlamento una dichiarazione, in cui la Presidenza prende atto dell'obiettivo di allineamento della Commissione e se ne compiace. La Presidenza conferma inoltre la sua volontà di fare il possibile per assicurare che tale allineamento sia concluso al più presto non appena la Commissione avrà presentato le sue proposte. La Presidenza è disposta a prestare una cooperazione leale con il Parlamento e la Commissione;
- ha osservato che salvo una deplorabile eccezione le nuove norme stabiliranno che soltanto se il comitato esprime un voto contrario a maggioranza qualificata nei confronti del progetto di atto di esecuzione la Commissione non potrà procedere all'adozione dell'atto stesso. L'unica eccezione, secondo cui la Commissione necessita esplicitamente di un parere favorevole del comitato prima di essere autorizzata ad adottare il progetto di atto di esecuzione, riguarda le misure definitive multilaterali di salvaguardia in materia commerciale. Sebbene soltanto un numero limitato di atti sia adottato in questo settore, la Commissione si è opposta a tale eccezione per motivi istituzionali, poiché avrebbe preferito un allineamento integrale con le nuove norme. La Commissione si è infine rassegnata ad accettare tale eccezione poiché questa era l'unica base possibile per un accordo di compromesso;
- ha rassicurato che l'intera procedura sarà condotta nella più grande trasparenza. Tutti i documenti presentati ai comitati saranno inviati contemporaneamente al Parlamento e al Consiglio, che godranno pertanto di un diritto di controllo su un piano di assoluta parità. Ciascuna istituzione può comunicare il proprio parere alla Commissione secondo cui il progetto di atto di esecuzione va oltre le competenze della Commissione;

- ha osservato che il nuovo testo rafforza chiaramente il metodo comunitario ed amplia le competenze di controllo del Parlamento in tutti i settori. Ad esempio, il nuovo regolamento prevede che in alcuni casi la Commissione sia costretta a discutere la questione nell'ambito di un comitato di ricorso. Tale comitato sarà tuttavia un normale comitato "di comitatologia" presieduto dalla Commissione e soggetto alle medesime norme. Di conseguenza solo un voto a maggioranza qualificata nei confronti del progetto della Commissione può impedire alla Commissione stessa di adottare l'atto.
- ha affermato che qualora il parere in prima lettura del Parlamento fosse conforme al testo di compromesso adottato nella plenaria del dicembre 2010 il nuovo regolamento entrerebbe in vigore il 1° marzo 2011. Ciò sarebbe auspicabile, poiché occorre che il nuovo quadro giuridico divenga operativo il più presto possibile; e
- ha espresso l'auspicio che nel frattempo sia possibile avviare un processo di riflessione comune riguardo alla linea di demarcazione tra i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione. Ciò contribuirebbe a non soltanto a snellire il processo di preparazione della nuova legislazione, ma semplificherebbe anche la fase di allineamento.

Intervenendo a nome della commissione per lo sviluppo, l'on. Gay MITCHELL (PPE - IE):

- ha espresso preoccupazioni riguardo all'obiettivo della Commissione di completare l'allineamento nell'arco di tre anni e mezzo, giudicato un periodo troppo lungo ed in ogni caso semplicemente un "obiettivo";
- ha affermato che il Parlamento non dovrebbe essere considerato un'istituzione minore e di scarsa importanza. La Commissione sembra spesso essere troppo vicina al Consiglio piuttosto che agire da intermediario imparziale tra il Parlamento e il Consiglio. Il Parlamento è troppo spesso diviso e talvolta accetta le posizioni del Consiglio e della Commissione con troppa leggerezza; e
- ha osservato che il Parlamento non dovrebbe essere sottoposto ad alcuna pressione riguardo all'adesione totale al testo di compromesso. L'aspetto più importante è assicurare un compromesso equo che offra le migliori condizioni al Parlamento e all'elettorato. Se ciò richiede un accordo in seconda lettura, non c'è ragione di opporvisi.

Intervenendo a nome della commissione per i trasporti e il turismo, l'on. Saïd EL KHADRAOUI (S&D - BE):

- ha sottolineato l'importanza che il Parlamento riceva il maggior numero di informazioni possibile, in modo da operare nel migliore dei modi; e

- riguardo al periodo di transizione, ha chiesto alla Commissione di rispettare il Parlamento quando si tratta di recepire l'acquis.

Intervenendo a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, l'on. Paolo DE CASTRO (S&D - IT):

- si è dichiarato deluso dall'accordo di compromesso;
- ha messo in guardia sul fatto che il testo di compromesso rappresenta un indebolimento della posizione del Parlamento riguardo al campo di applicazione degli atti delegati.
- ha chiesto di sostenere il suo emendamento che prevede un allineamento automatico; e
- ha osservato che non è necessario giungere ad un accordo in prima lettura. Il Parlamento ha il dovere di migliorare il testo nella maggiore misura possibile, anche se ciò richiede una seconda lettura.

Intervenendo a nome della commissione per i problemi economici e monetari, l'on. Antolín SÁNCHEZ PRESEDO (S&D - ES) ha espresso soddisfazione per la clausola di revisione che consentirebbe di affrontare eventuali difficoltà che dovessero emergere.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, l'on. Klaus-Heiner LEHNE (PPE - DE):

- ha affermato che la questione sul tappeto non è la linea di demarcazione tra gli atti delegati e gli atti di esecuzione - questione che sarà risolta al momento della negoziazione degli specifici atti legislativi;
- ha definito burocratica la soluzione relativa al commercio estero, ma ha riconosciuto che si tratta dell'unica soluzione possibile sul piano politico, che conferirebbe al Parlamento competenze maggiori e andrebbe oltre il trattato; e
- ha appoggiato il testo di compromesso in prima lettura poiché non vedeva nessuna possibilità di giungere ad una soluzione migliore passando per la seconda lettura o perfino la conciliazione.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, l'on. Eva LICHTENBERGER (Verts/ALE - AT):

- si è rammaricata per l'assenza di molti parlamentari cui era stata data la possibilità di prendere la parola; e
- ha dichiarato che, pur non ritenendo perfetto l'accordo di compromesso, si tratta comunque della migliore opzione possibile ed ha pertanto dato il suo appoggio.

L'on. Raffaele BALDASSARRE (PPE - IT) ha espresso soddisfazione per la prospettiva di un accordo in prima lettura ed in particolare si è compiaciuto del compromesso faticosamente ottenuto sulla politica commerciale comune.

L'on. Gianluca SUSTA (S&D - IT):

- si è dichiarato contrario alla proposta, considerata dannosa per i poteri del Parlamento e non conforme al trattato;
- ha chiesto la ragione per cui era necessaria un'adozione rapida; e
- si è rammaricato della mancanza di un termine preciso per l'allineamento.

Il Commissario ŠEFČOVIČ ha ripreso la parola e:

- ha rammentato che la Commissione ha 452 (299 + 153) atti da allineare. Puntare ad allineare tutti questi atti prima della fine dell'attuale legislatura è un progetto molto ambizioso;
- ha letto un paragrafo del progetto di dichiarazione della Commissione che chiarisce in modo inequivocabile l'impegno della Commissione a favore della trasparenza e della chiarezza:
"Nel corso della fase di allineamento, la Commissione terrà il Parlamento europeo regolarmente informato dei progetti di misure di esecuzione relative a tali strumenti che dovrebbero in futuro diventare atti delegati."
- ha osservato che mentre attualmente è possibile che una maggioranza semplice di Stati membri blocchi una proposta della Commissione relativa a misure antidumping e compensative, in futuro ciò richiederà una maggioranza qualificata. Questo rafforzerà l'approccio dell'Unione e la posizione della Commissione nei colloqui in materia commerciale.

Il relatore ha nuovamente preso la parola e respinto l'affermazione secondo cui il Parlamento stava subendo pressioni da parte del Consiglio ai fini di un accordo in prima lettura, bensì era vero il contrario. Ha osservato che più si allungavano i tempi di adozione del regolamento proposto, più la vecchia procedura di comitato (che non soddisfa il Parlamento) avrebbe continuato ad applicarsi. Non ha ritenuto un periodo di nove mesi troppo limitato per tali negoziati, di cui ha auspicato una rapida conclusione. La trasparenza era stata totale. Ha aggiunto di aver egli stesso deciso di accettare un accordo, poiché il Parlamento avrebbe ottenuto soddisfazione su tutte le sue richieste.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 16 dicembre 2010, la plenaria ha adottato i 28 emendamenti di compromesso alla proposta di regolamento proposti dalla commissione giuridica. Non sono stati presentati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo non riporta gli emendamenti adottati in quanto tali, bensì contiene il testo della posizione in prima lettura del Parlamento, che è il testo della proposta della Commissione modificata dagli emendamenti.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo figura nell'allegato della presente nota, che contiene anche una serie di dichiarazioni delle istituzioni.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 14 gennaio 2010, per preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

P7_TA-PROV(2010)0488

Controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0083),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 291, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0073/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1 dicembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0355/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione ("atti di base"), questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio.
- (2) *Spetta al legislatore, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione di conferire, in ogni atto di base, competenze di esecuzione alla Commissione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*
- (3) Nel quadro del trattato che istituisce la Comunità europea, l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione era disciplinato dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999².
- (4) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
- (5) Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

¹ Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (6) Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli Stati membri per l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione.
- (7) *Se del caso, il meccanismo di controllo dovrebbe includere il rinvio ad un comitato di ricorso che dovrebbe riunirsi al livello adeguato.*
- (8) Allo scopo di semplificare le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, si dovrebbero prevedere solo due procedure: la procedura consultiva e la procedura d'esame.
- (9) Per motivi di semplificazione, ai comitati si dovrebbero applicare le norme comuni, incluse le disposizioni fondamentali riguardanti il funzionamento delle riunioni e la possibilità per il comitato di formulare un parere con procedura scritta.
- (10) Conviene fissare i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione. Per conseguire maggiore coerenza, le modalità procedurali **dovrebbero essere** proporzionate alla natura **e all'impatto** degli atti di esecuzione da adottare .
- (11) La procedura d'esame si dovrebbe applicare **in particolare** all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura dovrebbe prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di **atti** non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione dovrebbe poter adottare e applicare **gli atti** per un periodo di tempo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione dovrebbe poter rivedere il progetto di **atti**, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.
- (12) *Laddove l'atto di base conferisca competenze di esecuzione alla Commissione relativamente a programmi con implicazioni di bilancio considerevoli o destinati a paesi terzi, si dovrebbe applicare la procedura d'esame.*
- (13) *Il presidente del comitato competente dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato o al comitato di ricorso e spiegare in quale modo si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche. A tal fine, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle opinioni espresse in seno al comitato o al comitato di ricorso sul progetto di misure definitive antidumping o compensative.*
- (14) *Nell'esaminare l'adozione di altri progetti di atti di esecuzione relativi a settori particolarmente sensibili, in particolare la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente, la Commissione, onde trovare una soluzione equilibrata, agirà nella misura del possibile in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di ricorso contro l'adeguatezza di un atto di esecuzione.*
- (15) Conviene, **come regola generale**, seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata.
- (16) Dovrebbe essere possibile adottare **atti** immediatamente applicabili per imperativi motivi di urgenza, laddove ciò è previsto nell'atto di base.

- (17) Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere *regolarmente e tempestivamente* informati dei lavori dei comitati.
- (18) *Il Parlamento europeo o il Consiglio dovrebbero poter indicare in qualsiasi momento alla Commissione di ritenere che un progetto di atto di esecuzione eccede le competenze di esecuzione previste a loro avviso, nell'atto di base, tenendo presenti i loro diritti di controllo delle legittimità degli atti dell'Unione.*
- (19) Dovrebbe essere assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni sui lavori dei comitati, *conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹.*
- (20) *La Commissione dovrebbe tenere un registro che contenga le informazioni relative ai lavori dei comitati. Pertanto le norme relative alla protezione dei documenti classificati applicabili alla Commissione dovrebbero applicarsi altresì all'uso del registro.*
- (21) La decisione 1999/468/CE dovrebbe essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, dovrebbero essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE dovrebbero essere mantenuti *provvisoriamente* ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo.
- (22) Il presente regolamento non pregiudica le competenze della Commissione relative all'attuazione delle norme di concorrenza, previste dal trattato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme e i principi generali relativi alle modalità *applicabili* nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") *individui la necessità di condizioni uniformi di attuazione e, pertanto, sottoponga* al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione ■ da parte della Commissione.

Articolo 2

Scelta delle procedure

1. Un atto di base può prevedere l'applicazione della procedura *consultiva o della procedura d'esame tenendo presente la natura o l'impatto degli atti di esecuzione richiesti.*
2. La procedura d'esame *si applica, in particolare,* per l'adozione di:

¹ *GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.*

- a) **atti di** esecuzione di portata generale;
 - b) **altri atti** di esecuzione riguardanti:
 - i) **programmi con implicazioni sostanziali;**
 - ii) la politica agricola comune e la politica comune della pesca;
 - iii) l'ambiente, la sicurezza o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;
 - iv) la politica commerciale comune;
 - v) **la tassazione.**
3. La procedura consultiva si applica, **come regola generale, per l'adozione di atti** di esecuzione **che non rientrino nell'ambito di applicazione del** paragrafo 2, **ma può anche applicarsi, in casi debitamente giustificati, per l'adozione di atti di esecuzione previsti dal suddetto paragrafo.**

Articolo 3

Disposizioni comuni

1. Se un atto di base prevede l'applicazione delle procedure di cui agli articoli **da 4 a 8**, si applicano **■** i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti **di** Stati membri. **Il comitato** è presieduto da un rappresentante della Commissione. **Il presidente non prende parte alle votazioni del comitato.**
3. Il presidente sottopone al comitato un progetto **di atti** da adottare **da parte della Commissione.**

Salvo in casi debitamente giustificati, il presidente convoca una riunione entro un termine non inferiore a quattordici giorni dalla presentazione al comitato del progetto di atti da adottare e del progetto di ordine del giorno. Il comitato emette il suo parere su detto progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. I termini sono proporzionati e offrono ai rappresentanti degli Stati membri tempestive e effettive opportunità di esaminare i progetti di atti ed esprimere le loro posizioni.

4. **■** Fino a quando il **comitato non emette un** parere, **ogni suo membro può proporre modifiche** e il presidente può presentare versioni modificate del progetto di **atti**

Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. Il presidente informa il comitato del modo in cui si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche, in particolare per quanto riguarda le proposte che sono ampiamente sostenute in seno al comitato.

5. **In casi debitamente giustificati,** il presidente può ottenere l'opinione del comitato con procedura scritta. Il presidente comunica ai membri il progetto **di atti** e fissa un termine in funzione dell'urgenza della questione in esame. Si presume che qualsiasi membro del comitato che non si sia esplicitamente opposto o astenuto entro **la scadenza del** termine fissato abbia espresso il proprio tacito accordo sul progetto di **atti**.

Salvo disposizione contraria nell'atto di base, la procedura scritta è conclusa senza esito quando, entro il termine di cui al primo comma, il presidente lo decida o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.

6. Il parere del comitato è iscritto a verbale. *Ciascun membro del comitato ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione invia senza indugio il processo verbale ai membri del comitato.*

7. *Se del caso, il meccanismo di controllo prevede il rinvio a un comitato di ricorso.*

Il comitato di ricorso adotta il suo regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri, su proposta della Commissione.

Qualora una questione sia sottoposta al comitato di ricorso, esso si riunisce non prima di quattordici giorni, salvo in casi debitamente giustificati, e non oltre sei settimane dopo la data del rinvio. Fatto salvo il paragrafo 3, il comitato di ricorso emette il suo parere entro due mesi dalla data del rinvio.

Un rappresentante della Commissione presiede le riunioni del comitato di ricorso.

Il presidente fissa la data della riunione del comitato di ricorso in stretta cooperazione con i membri del comitato, in modo da permettere agli Stati membri e alla Commissione di essere rappresentati a un livello appropriato. La Commissione convoca la prima riunione del comitato di ricorso entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento al fine di adottare il suo regolamento interno.

Articolo 4

Procedura consultiva

1. *Nei casi in cui si applica la procedura consultiva, il comitato emette il proprio parere, procedendo eventualmente a votazione. Se il comitato procede a votazione, il parere è emesso a maggioranza semplice dei suoi membri.*

2. La Commissione decide **gli atti** da adottare, tenendo nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al comitato e il parere emesso. ■

Articolo 5

Procedura d'esame

1. *Nei casi in cui si applica la procedura d'esame, il comitato emette il proprio parere con la maggioranza prevista dall'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del Trattato sull'Unione europea e, ove applicabile, dall'articolo 238, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per gli atti che devono essere adottati su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri all'interno del comitato sono ponderati nel modo stabilito nei suddetti articoli.*

2. Se il comitato emette un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atti.

3. *Fatto salvo l'articolo 7, se il comitato emette un parere negativo, la Commissione non adotta tali atti. Se si ritiene che tali atti di esecuzione siano necessari, il presidente può sottoporre*

entro un mese al comitato di ricorso il progetto di atti per una nuova delibera o presentare entro due mesi al comitato una versione modificata del progetto di atti.

4. Se non è emesso un parere, la Commissione può adottare il progetto di *atti, tranne nel caso di cui al secondo comma*. Se la Commissione non adotta il progetto di *atti*, il presidente può presentare al comitato una versione modificata del progetto di *atti*.

Fatto salvo l'articolo 7, la Commissione non adotta il progetto di atti nel caso in cui:

- *gli atti riguardano la fiscalità, i servizi finanziari, la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, o misure definitive multilaterali di salvaguardia, oppure*
- *l'atto di base così prevede, oppure*
- *la maggioranza semplice dei componenti del comitato è contraria.*

In uno qualsiasi dei casi di cui al secondo comma, qualora si ritenga che siano necessari atti di esecuzione, il presidente può sottoporre entro un mese al comitato di ricorso il progetto di atti per una nuova delibera o presentare entro due mesi al comitato una versione modificata del progetto di atti.

5. In deroga al paragrafo 4, *la seguente procedura si applica per l'adozione di misure definitive antidumping o compensative, nel caso in cui non sia emesso alcun parere all'interno del comitato d'esame e la maggioranza semplice dei suoi membri si opponga al progetto di atto.*

La Commissione svolge consultazioni con gli Stati membri. Entro non meno di quattordici giorni e non oltre un mese dopo la riunione del comitato, la Commissione informa i membri del comitato dei risultati di tali consultazioni e sottopone al comitato di ricorso un progetto di atto. In deroga all'articolo 3, paragrafo 7, il comitato di ricorso si riunisce entro non meno di quattordici giorni e non oltre un mese dopo la presentazione del progetto di atto. Il comitato di ricorso emette il suo parere conformemente all'articolo 6. I termini stabiliti nel presente paragrafo non pregiudicano l'esigenza di garantire che le scadenze fissate negli atti di base pertinenti siano rispettate.

Articolo 6

Rinvio al comitato di ricorso

1. *Il comitato di ricorso emette il proprio parere con la maggioranza prevista dall'articolo 5, paragrafo 1.*

2. *Fino a quando il parere non è emesso, ogni membro del comitato di ricorso può proporre modifiche al progetto di atti. La Commissione può adattare il progetto di atti.*

Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile.

Il presidente informa il comitato di ricorso del modo in cui si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche, in particolare per quanto riguarda le proposte di modifiche che sono ampiamente sostenute in seno al comitato di ricorso.

3. *Se il comitato di ricorso emette un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atti.*

Se non è emesso alcun parere, la Commissione può adottare il progetto di atti.

Se il comitato di ricorso emette un parere negativo, la Commissione non adotta il progetto di atti.

4. In deroga al paragrafo 3, per l'adozione di misure definitive multilaterali di salvaguardia, in mancanza di un parere positivo votato con la maggioranza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione non adotta il progetto di misure.

5. In deroga al paragrafo 1, per un periodo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il comitato di ricorso emette il proprio parere sul progetto di misure definitive antidumping o compensative a maggioranza semplice dei suoi membri.

Articolo 7

Adozione di atti in casi eccezionali

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione può adottare il progetto di atti, nel caso in cui essi debbano essere adottati prontamente per evitare di creare turbolenze significative dei mercati nel settore dell'agricoltura o di mettere a rischio gli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In questo caso, la Commissione presenta immediatamente gli atti adottati al comitato di ricorso. Qualora quest'ultimo emetta un parere negativo sugli atti adottati, la Commissione li abroga immediatamente. Qualora il comitato di ricorso emetta un parere positivo o non emetta alcun parere, gli atti in questione rimangono in vigore.

Articolo 8

Atti immediatamente applicabili

1. In deroga agli articoli 4 e 5, un atto di base può prevedere, per imperativi motivi di urgenza *debitamente giustificati*, l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. La Commissione adotta *atti* che sono immediatamente applicabili *e rimangono in vigore per un periodo non superiore a sei mesi, salvo l'atto di base preveda altrimenti.*

3. *Al massimo quattordici giorni dopo la loro adozione*, il presidente sottopone *gli atti* al comitato competente al fine di ottenerne il parere ■ .

4. Nel caso della procedura d'esame, se *il comitato emette un* parere *negativo*, la Commissione abroga *immediatamente gli atti adottati* in conformità del paragrafo 2.

5. *Nei casi in cui* la Commissione *adotti* misure *provvisorie antidumping o compensative*, *si applica la procedura prevista nel presente articolo. La Commissione prende* misure *provvisorie dopo aver consultato o, in casi di estrema urgenza, avere informato gli Stati membri. In tal caso le consultazioni si svolgono al più tardi nei dieci giorni successivi alla notifica agli Stati membri delle misure prese dalla Commissione.*

Articolo 9

Regolamento interno

1. Ogni comitato adotta a maggioranza dei suoi membri il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che sarà *redatto* dalla Commissione *previa consultazione con gli Stati membri. La Commissione pubblica tale regolamento di procedura tipo* nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I comitati esistenti adattano, per quanto necessario, il proprio regolamento interno al regolamento di procedura tipo.

2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti e *norme sulla* protezione dei dati applicabili alla Commissione.

Articolo 10

Informazioni sui lavori dei comitati

1. La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene:

- a) *un elenco dei comitati;*
- b) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati;
- c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli;
- d) i progetti di *atti* su cui i comitati sono invitati a formulare un parere;
- e) i risultati delle votazioni;
- f) i progetti di *atti* definitivi che fanno seguito ai pareri dei comitati;
- g) le informazioni riguardanti l'adozione definitiva *degli atti* da parte della Commissione; nonché
- h) i dati statistici sul lavoro dei comitati.

2. *La Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sul lavoro dei comitati.*

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 *in conformità delle norme applicabili.*

4. *Contemporaneamente al loro invio ai membri del comitato, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio i documenti di cui al paragrafo 1, lettere b), d) ed f), informandoli anche della disponibilità di detti documenti.*

5. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), sono resi pubblici nel registro.

Articolo 11

Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio

Nel caso in cui l'atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono in qualsiasi momento comunicare alla Commissione di ritenere che a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione previsti nell'atto di base. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto in questione, tenendo conto delle posizioni espresse e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione.

Articolo 12

Abrogazione della decisione 1999/468/CE

La decisione 1999/468/CE è abrogata.

Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione **1999/468/CE** sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.

Articolo 13

Disposizioni transitorie: adattamento degli atti di base esistenti

1. Laddove atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento prevedano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) *qualora l'atto di base faccia riferimento all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del presente regolamento;*
- b) *qualora l'atto di base faccia riferimento agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del presente regolamento;*
- c) *qualora l'atto di base faccia riferimento all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE non si applica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo e terzo comma del presente regolamento;*
- d) *qualora l'atto di base faccia riferimento all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, esso è considerato un atto di base ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino del presente regolamento;*
- e) *qualora l'atto di base faccia riferimento all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE, si applica l'articolo 8 del presente regolamento;*
- f) *qualora l'atto di base faccia riferimento agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE, si applicano gli articoli 10 e 11 del presente regolamento.*

2. Gli articoli 3 e 9 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti *ai fini del paragrafo 1.*

3. L'articolo 7 del presente regolamento si applica solo alle procedure vigenti che fanno riferimento all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

4. Le disposizioni transitorie previste al presente articolo non pregiudicano la natura degli atti pertinenti.

Articolo 14

Regime transitorio

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato ha già espresso il proprio parere conformemente alla decisione 1999/468/CE.

Articolo 15

Clausola di riesame

Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, accompagnata, se necessario, da adeguate proposte legislative.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il **1° marzo 2011**.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Article 5(2) of this Regulation requires the Commission to adopt a draft implementing act where the committee delivers a positive opinion. This provision does not preclude that the Commission may, as is the current practice, in very exceptional cases, take into consideration new circumstances that have arisen after the vote and decide not to adopt a draft implementing act, after having duly informed the committee and the legislator.

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

— I —

The Commission will proceed to an examination of all legislative acts in force which were not adapted to the regulatory procedure with scrutiny before the entry into force of the Lisbon Treaty, in order to assess if those instruments need to be adapted to the regime of delegated acts introduced by Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Commission will make the appropriate proposals as soon as possible and no later than at the dates mentioned in the indicative calendar annexed to this declaration.

While this alignment exercise is underway, the Commission will keep the European Parliament regularly informed on draft implementing measures related to these instruments which should become, in the future, delegated acts.

As regards legislative acts in force which currently contain references to the regulatory procedure with scrutiny, the Commission will review the provisions attached to this procedure in each instrument it intends to modify, in order to adapt them in due course according to the criteria laid down in the Treaty. In addition, the European Parliament and the Council will be entitled to signal basic acts they consider important to adapt as a matter of priority.

The Commission will assess the results of this process by the end of 2012 in order to estimate how many legislative acts containing references to the regulatory procedure with scrutiny remain in force. The Commission will then prepare the appropriate legislative initiatives to complete the adaptation. The overall objective of the Commission is that, by the end of the 7th term of the Parliament, all provisions referring to the regulatory procedure with scrutiny would have been removed from all legislative instruments.

— II —

The Commission notes that it has recently launched a study which will provide a complete and objective review of all aspects of the EU's trade defence policy and practice, including an evaluation of the performance, methods, utilisation and effectiveness of the present TDI scheme in achieving its trade policy objectives, an evaluation of the effectiveness of the existing and potential policy decisions of the European Union (e.g., the Union interest test, the lesser duty rule, the duty collection system) in comparison with the policy decisions made by certain trading partners and an

examination of the basic anti-dumping and anti-subsidy regulations in light of the administrative practice of the EU institutions, the judgments of the Court of Justice of the European Union and the recommendations and rulings of the WTO Dispute Settlement Body.

The Commission intends, in the light of the results of the study and of developments in the Doha Development Agenda negotiations to explore whether and how to further update and modernize the EU's trade defence instruments

The Commission also recalls the recent initiatives it has taken to improve the transparency of the operation of trade defence instruments (such as the appointment of a Hearing Officer) and its work with Member States to clarify key elements of trade defence practice. The Commission attaches substantial importance to this work, and will seek to identify, in consultation with the Member States, other initiatives which could be taken in this respect.

— III —

Under the comitology rules based on Council Decision 1999/468/EC, where a Common Agricultural Policy (CAP) management committee has delivered an unfavourable opinion, the Commission must submit the draft measure in question to the Council which may take a different decision within a month. However, the Commission is not barred from acting but has the choice to either put the measure in place or defer its application. Hence, the Commission may take the measure where it considers on balance that suspending its application would for instance provoke irreversible negative market effects. When afterwards the Council decides otherwise the measure put in effect by the Commission becomes of course redundant. Thus the current rules equip the Commission with an instrument that allows protecting the common interest of the whole Union by adopting a measure at least on an interim basis.

Article 5b of this Regulation pursues the objective to maintain this approach within the new comitology arrangements but limited to exceptional situations and on the basis of clearly defined and restrictive criteria. It would allow the Commission to adopt a draft measure despite the unfavourable opinion of the examination committee provided that its “non adoption within an imperative deadline would create a significant disruption of the markets (...) or for the financial interests of the Union.” The provision refers to situations where it is not possible to wait until the committee votes again on the same or another draft measure because in the meantime the market would be significantly disrupted e.g. due to the speculative behaviour of operators. To ensure the Union's ability to act it would give Member States and the Commission the opportunity to have another informed discussion on the draft measure without leaving things undecided and open to speculation with the negative consequences for the markets and the budget.

Such situations may namely arise in the context of the day-to-day management of the CAP (e.g. fixing of export refunds, management of licences, special safeguard clause) where decisions need often to be taken quickly and can have significant economic consequences for the markets and thus farmers and operators but also for the budget of the Union.

— IV —

In cases where the European Parliament or the Council indicate to the Commission that they consider a draft implementing act to exceed the implementing powers provided for in the basic act, the Commission will immediately review the draft implementing act taking into account the positions expressed by the European Parliament or the Council.

The Commission will act in a manner which takes duly into account the urgency of the matter.

Before deciding whether the draft implementing act shall be adopted, amended or withdrawn, the Commission will inform the European Parliament or the Council of the action it intends to take and of its reasons for doing so.

APPENDICE

ALLEGATO alla I dichiarazione della Commissione

Indicative table of basic acts not under co-decision procedure before the Treaty of Lisbon which need to be adapted to take into account Article 290 of TFEU					
Policy Domain	Acts to be Reviewed	Indicative timing	Limited to alignment	Included in broader proposal	
ESTAT	1. Regulation (EC) No 1365/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on statistics of goods transport by inland waterways and repealing Council Directive 80/1119/EEC* ¹	2011, 4 th quarter		X	
SANCO	2. Council Directive 64/432/EEC on animal health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine* ²	March 2012		X	
	3. Council Directive 90/426/EEC on animal health conditions governing the movement and import from third countries of equidae * ²	March 2012		X	
	4. Council Directive 91/68/EEC on animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals* ²	March 2012		X	
	5. Council Directive 2004/68/EC laying down animal health rules for the importation into and transit through the Community of certain live ungulate	March 2012		X	

¹ The level of amendments depends on the outcome of the meeting with the MS planned for December 2010. Note that this regulation was adopted under co-decision procedure.

² As part of a package containing *inter alia* a proposal for an EU Animal Health Law and a proposal to review Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council on official controls.

	animals, amending Directives 90/426/EEC and 92/65/EEC and repealing Directive 72/462/EEC* ²			
6.	Council Directive 2009/158/EC on animal health conditions governing intra-Community trade in and imports from third countries of poultry and hatching eggs* ²	March 2012		X
7.	Council Directive 92/65/EEC laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A(I) to Directive 90/425/EEC* ²	March 2012		X
8.	Council Directive 88/407/EEC laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of the bovine species* ²	March 2012		X
9.	Council Directive 89/556/EEC on animal health conditions governing intra-Community trade in and importation from third countries of embryos of domestic animals of the bovine species* ²	March 2012		X
10.	Council Directive 90/429/EEC laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of porcine species* ²	March 2012		X
11.	Council Directive 2002/99/EC laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption (imports only) * ²	March 2012		X
12.	Council Directive 92/118/EEC laying down animal health and public health requirements governing trade in and imports into the Community of products not subject to the said requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 89/662/EEC and, as regards pathogens, to Directive 90/425/EEC* ²	March 2012		X
13.	Directive 2006/88/EC on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals. * ²	March 2012		X
14.	Council Directive 92/35/EEC laying down control rules and measures to combat African horse sickness* ²	March 2012		X

15.	Council Directive 77/391/EEC introducing community measures for the eradication of brucellosis, tuberculosis and leucosis in cattle* ²	March 2012		X
16.	Council Directive 82/400/EEC amending Directive 77/391/EEC and introducing a supplementary Community measure for the eradication of brucellosis, tuberculosis and leucosis in cattle* ²	March 2012		X
17.	Council Decision 90/242/EEC introducing a community financial measure for the eradication of brucellosis in sheep and goats* ²	March 2012		X
18.	Council Directive 90/423/EEC of 26 June 1990 amending Directive 85/511/EEC introducing Community measures for the control of foot-and-mouth disease, Directive 64/432/EEC on animal health problems Affecting intra-Community trade in bovine animals and swine and Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine animals and swine and fresh meat or meat products from third countries* ²	March 2012		X
19.	Council Directive 2003/85/EC on Community measures for the control of foot-and-mouth disease repealing Directive 85/511/EEC and Decisions 89/531/EEC and 91/665/EEC and amending Directive 92/46/EEC* ²	March 2012		X
20.	Council Directive 2005/94/EC on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC* ²	March 2012		X
21.	Council Directive 92/66/EEC introducing Community measures for the control of Newcastle disease* ²	March 2012		X
22.	Council Directive 80/1095/EEC laying down conditions designed to render and keep the territory of the Community free from classical swine fever* ²	March 2012		X
23.	Council Decision 80/1096/EEC introducing Community financial measures for the eradication of classical swine fever* ²	March 2012		X
24.	Council Directive 92/119/EEC introducing general Community measures for the control of certain animal diseases and specific measures relating to swine vesicular disease* ²	March 2012		X
25.	Council Directive 2001/89/EC on Community measures for the control of classical swine fever* ²	March 2012		X
26.	Council Decision 79/511/EEC on a financial contribution from the Community to the campaign against foot-and-mouth disease in south-east	2011/2012		X

	Europe* ²			
27.	Council Decision 89/455/EEC introducing Community measures to set up pilot projects for the control of rabies with a view to its eradication or prevention* ²	March 2012		X
28.	Council Decision 2009/470/EC on expenditure in the veterinary field	2012 second semester		X
29.	Council Directive 82/894/EEC on the notification of animal diseases in the Community* ²	March 2012		X
30.	Council Directive 89/662/EEC concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market* ²	March 2012		X
31.	Council Directive 90/425/EEC concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market* ²	March 2012		X
32.	Council Decision 92/438/EEC on computerization of veterinary import procedures (Shift project), amending Directives 90/675/EEC, 91/496/EEC, 91/628/EEC and Decision 90/424/EEC, and repealing Decision 88/192/EEC* ²	March 2012		X
33.	Council Directive 96/93/EC on the certification of animals and animal products* ²	March 2012		X
34.	Council Directive 2008/71/EC on the identification and registration of pigs* ²	March 2012		X
35.	Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97 ¹	2011 first trimester		X
36.	Council Regulation (EC) No 21/2004 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals* ²	March 2012		X
37.	Council Directive 2009/157/EEC on pure-bred breeding animals of the bovine species	2011 first trimester		X
38.	Council Directive 88/661/EEC on the zootechnical standards applicable to breeding animals of the porcine species	2011 first trimester		X

¹ This act falls within the shared competence of DG SANCO/DG AGRI

39.	Council Directive 89/361/EEC concerning pure-bred breeding sheep and goats	2011 first trimester		X
40.	Council Directive 90/427/EEC on the zootechnical and genealogical conditions governing intra-Community trade in equidae	2011 first trimester		X
41.	Council Directive 90/428/EEC on trade in equidae intended for competitions and laying down the conditions for participation therein	2011 first trimester		X
42.	Council Directive 91/174/EEC laying down zootechnical and pedigree requirements for the marketing of pure-bred animals	2011 first trimester		X
43.	Council Directive 94/28/EC laying down the principles relating to the zootechnical and genealogical conditions applicable to imports from third countries of animals, their semen, ova and embryos, and amending Directive 77/504/EEC on pure-bred breeding animals of the bovine species	2011 first trimester		X
44.	Council Directive 97/78/EC laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third countries* ²	March 2012		X
45.	Council Directive 91/496/EEC laying down the principles governing the organization of veterinary checks on animals entering the Community from third countries and amending Directives 89/662/EEC, 90/425/EEC and 90/675/EEC* ²	March 2012		X
46.	Council Directive 98/58/EC concerning the protection of animals kept for farming purposes* ¹	2013-2014		X
47.	Council Directive 2008/119/EC laying down minimum standards for the protection of calves (codified version)* ⁴	2013-2014		X
48.	Council Directive 2008/120/EC laying down minimum standards for the protection of pigs (Codified version) * ⁴	2013-2014		X
49.	Council Directive 1999/74/EC laying down minimum standards for the	2013-2014		X

¹ Review of EU Animal Welfare Law (precise timetable is not yet established) - Related to EP's Resolution of 5 May 2010 on evaluation and assessment of the Animal Welfare Action Plan 2006-2010 (2009/2202(INI)) which invited the Commission to restructure all these acts into a general horizontal instrument

	protection of laying hens* ⁴				
50.	Council Directive 2007/43/EC laying down minimum rules for the protection of chickens kept for meat production* ⁴		2013-2014		X
51.	Council Regulation (EC) No 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing* ⁴		2013-2014		X
52.	Council Regulation (EC) No 1/2005, on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97* ⁴		2013-2014		X
53.	Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community* ¹		2012 second semester		X
54.	Council Directive 2007/33/EC on the control of potato cyst nematodes and repealing Directive 69/465/EEC* ⁵		2012 second semester	X	
55.	Council Directive 93/85/EEC on the control of potato ring rot* ⁵		2012 second semester	X	
56.	Council Directive 98/57/EC on the control of <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al* ⁵		2012 second semester	X	
57.	Council Directive 66/401/EEC on the marketing of fodder plant seed		2011 second semester		X
58.	Council Directive 69/464/EEC on control of Potato Wart Disease		2013 second semester	X	
59.	Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed		2011 second semester		X
60.	Council Directive 68/193/EEC on the marketing of material for the vegetative propagation of the vine		2011 second semester		X
61.	Council Directive 98/56/EC on the marketing of propagating material of ornamental plants		2011 second semester		X
62.	Council Directive 1999/105/EC on the marketing of forest reproductive material		2011 second semester		X
63.	Council Directive 2002/53/EC on the common catalogue of varieties of agricultural plant species		2011 second semester		X

¹ Part of the ongoing review of the EU Plant Health Law

64.	Council Directive 2002/54/EC on the marketing of beet seed	2011 second semester		X
65.	Council Directive 2002/55/EC on the marketing of vegetable seed	2011 second semester		X
66.	Council Directive 2002/56/EC on the marketing of seed potatoes	2011 second semester		X
67.	Council Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants	2011 second semester		X
68.	Council Directive 2008/72/EC on the marketing of vegetable propagating and planting material other than seed	2011 second semester		X
69.	Council Directive 2008/90/EC on the marketing of fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production	2011 second semester		X
70.	Council Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights* ¹	2012-2013	see comment (footnote on previous page)	
71.	Council Directive 87/357/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning products which, appearing to be other than they are, endanger the health or safety of consumers	2011 second semester		X
MARKT				
72.	COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark	2011 ²		X
TRADE				
73.	Council Regulation (EEC) no. 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries	End of 2010 / early 2011		X
74.	Council Regulation (EC) no 517/94 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Community import rules	End of 2010 / early 2011		X

¹ Related to the ongoing review of the EU Plant Health Law - not decided if revision would be limited to alignment only

² Due to the political complexity of the issue, the date cannot be further specified

75.	Council Regulation (EC) No 2248/2001 of 19 November 2001 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part and for applying the Interim Agreement between the European Community and the Republic of Croatia, as amended	End of 2010 / early 2011	X	
76.	Council Regulation (EC) No. 953/2003 to avoid trade diversion into the European Union of certain key medicines [Council Regulation (EC) no. 868/2004 concerning protection against subsidisation and unfair pricing practices causing injury to Community air carriers in the supply of air services from countries not members of the European Community deleted] ¹	End of 2010 / early 2011	X	
77.	Council Regulation (EC) No. 673/2005 establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America	End of 2010 / early 2011	X	
78.	Council Regulation (EC) No 1616/2006 of 23 October 2006 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community and the Republic of Albania	End of 2010 / early 2011	X	
79.	Council Regulation (EC) no 1528/2007 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements	End of 2010 / early 2011	X	
80.	Council Regulation (EC) No 55/2008 of 21 January 2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova and amending Regulation (EC) No 980/2005 and Commission Decision 2005/924/EC	End of 2010 / early 2011	X	

¹ This regulation was erroneously in the original list as it had already been under co-decision before the Lisbon Treaty and was included in the PRAC alignment

81.	Council Regulation (EC) No 140/2008 of 19 November 2007 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part	End of 2010 / early 2011	X	
82.	Council Regulation (EC) No 594/2008 of 16 June 2008 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, and for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part	End of 2010 / early 2011	X	
83.	Council Regulation (EC) no 732/2008 applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2009 to 31 December 2011.	End of 2010 / early 2011	X	
84.	Council Regulation (EC) No 1215/2009 of 30 November 2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process	End of 2010 / early 2011	X	
85.	Council Regulation (EC) No. 1342/2007 of 22 October 2007 on administering certain restrictions on imports of certain steel products from the Russian Federation	Early 2011	X	
86.	Council Regulation (EC) No. 1340/2008 of 8 December 2008 on trade in certain steel products between the European Community and the Republic of Kazakhstan	Early 2011	X	
MARE				
87.	Council Regulation (EC) No 1198/2006 on European Fisheries Fund	Nov 2011		X
88.	Council Regulation (EC) No 104/2000 on Common market organisation	May 2011		X
89.	Council Regulation (EC) No 850/1998 on Technical measures	Nov 2011	X	
90.	Council Regulation (EC) No 2187/2005 on Baltic technical measures	Nov 2011	X	
91.	Council Regulation (EC) No 1100/2007 on Recovery plan for eels	Nov 2011	X	
92.	Council Regulation (EC) No 1224/2009 on Control system	Nov 2011	X	
93.	Council Regulation (EC) No 1005/2008 on Illegal, Unregulated and	Nov 2011	X	

	Unreported fishing			
94.	Council Regulation (EC) No 1006/2008 on Fishing authorisations		Nov 2011	X
95.	Council Regulation (EC) No 812/2004 Incidental catches of cetaceans		Nov 2011	X
96.	Council Regulation (EC) No 1966/2006 on Electronic reporting and recording ¹		see comment	
97.	Council Regulation (EC) No 1967/2006 on the Mediterranean		Nov 2011	X
ENV	98. Council Directive 87/217/EEC on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos		1st half of 2011	X
	99. Council Regulation 2173/2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community		2 nd half of 2011	X
ENER	100. Council Regulation (EC) No 733/2008 of 15 July 2008 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station (Codified version) Council Regulation (EC) No 1048/2009 of 23 October 2009 amending Regulation (EC) No 733/2008 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station ²		no date foreseen before 2013 ³	X

*¹ Will be repealed by Regulation No 1224/2009, no specific modification is needed

² The legal assessment whether these regulations concern Art. 290 or Art. 291 TFEU is in progress

³ The assessment whether the conditions of Art. 290 TFEU are fulfilled is in progress.

CLIMA	101.	2002/358/EC: Council Decision of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder	- ¹		X
	102.	Draft Commission Decision amending Commission Decision 2006/944/EC ("Assigned Amount (AA) Decision")	End of 2010		X
ENTR	103.	Council Regulation (EC) No 1216/2009 of 30 November 2009 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products (codified version of the 3448/1993 Regulation).	4 th quarter 2010		X
AGRI	104.	Règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, du 30 janvier 2006, portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union.	23/09/2010		X
	105.	Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).	30/09/2010		X
	106.	Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements [...]	30/09/2010		X

¹ Council Decision concluding the Kyoto Protocol on behalf of the Community and it will not be revised or otherwise amended. It called for only one implementing measure to be adopted, Decision 2006/944/EC as mentioned in the next row.

107.	Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles.	1 st quarter 2011		X
108.	Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune.	4th quarter 2010	X	
109.	Règlement (CE) n° 378/2007 du Conseil, du 27 mars 2007, fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiements directs prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005.	4th quarter of 2010	X	
110.	Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.	4th quarter 2010	X	
111.	Règlement (CE) n° 165/94 du Conseil, du 24 janvier 1994, concernant le cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection, et modifiant le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires.	Will be repealed by "Alignment of Rgt.1290/2005"	X	
112.	Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.	4th quarter 2010		X
113.	Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.	4th quarter 2010		X
114.	Règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil, du 18 septembre 2006, arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003.	4th quarter 2010		X
115.	Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»).	4th quarter 2010		X

116.	Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil.	4th quarter 2011 (ex-PRAC)	X	
117.	Règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil, du 26 mai 2008, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (version codifiée).	4th quarter of 2010	X	
118.	Règlement (CEE) n° 922/72 du Conseil, du 2 mai 1972, fixant, pour la campagne d'élevage 1972/1973, les règles générales d'octroi de l'aide pour les vers à soie.	Will be repealed by "New single CMO"	X	
119.	Règlement (CEE) n° 352/78 du Conseil, du 20 février 1978, concernant l'attribution des cautions, cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis.	mid-2011 - PAC post 2013		X
120.	Règlement (CE) n° 814/2000 du Conseil, du 17 avril 2000, relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune.	mid-2011	X	
121.	Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune.	mid-2011 - PAC post 2013		X
122.	Règlement (CE) n° 1667/2006 du Conseil, du 7 novembre 2006, relatif au glucose et au lactose (version codifiée).	mid-2011	X	
123.	Règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil, du 17 décembre 2007, relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.	mid-2011		X
124.	Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton	mid-2011 - PAC post 2013		X
125.	Règlement (CE) n° 614/2009 du Conseil, du 7 juillet 2009, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (version codifiée).	mid-2011	X	
126.	Directive 2001/112/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine.	September 2010		X

127.	<i>Règlement (CE) n° 78/2008 du Conseil, du 21 janvier 2008, portant sur les actions à entreprendre par la Commission, pour la période 2008-2013, par l'intermédiaire des applications de télé-détection mises en place dans le cadre de la politique agricole commune.</i>	Will be repealed by "Alignment of Reg. 1290/2005"	X	
128.	Règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne	4th quarter 2011	X	
129.	Règlement (CEE) n° 706/73 du Conseil, du 12 mars 1973, relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles.	4th quarter 2011	X	
130.	Règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil, du 15 décembre 1998, établissant le régime agrimonétaire de l'euro.	4th quarter 2011 - PAC post 2013		X
131.	Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 février 1999, relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée.	4th quarter 2011 (ex-PRAC)	X	
132.	Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2000, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.	4th quarter 2011 (ex-PRAC)	X	
133.	Directive 2001/110/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, relative au miel.	4th quarter 2011	X	
134.	Directive 2001/113/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine.	4th quarter 2011	X	
135.	Directive 2001/114/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine.	4th quarter 2011	X	
136.	Directive 2001/111/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine.	4th quarter 2011	X	
137.	Règlement (CEE) n° 451/89 du Conseil, du 20 février 1989, concernant la procédure à appliquer à certains produits agricoles originaires de divers pays tiers méditerranéens.	4th quarter 2011	X	
138.	Règlement (CEE) n° 3491/90 du Conseil, du 26 novembre 1990, relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh.	4th quarter 2011	X	

139.	Règlement (CEE) n°478/92 du Conseil, du 25 février 1992, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente de détail, relevant du code NC 2309 10 11 et d'un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour poissons relevant du code NC ex 2309 90 41, originaires et en provenance des îles Féroé.	4th quarter 2011 – may be obsolete - to be confirmed	X	
140.	Règlement (CEE) n° 3125/92 du Conseil, du 26 octobre 1992, relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, du Monténégro, de Serbie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.	4th quarter 2011 – may be obsolete - to be confirmed	X	
141.	Règlement (CEE) n° 1108/93 du Conseil, du 4 mai 1993, relatif à certaines modalités d'application des accords bilatéraux agricoles conclus entre la Communauté, d'une part, et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, d'autre part.	4th quarter 2011	X	
142.	Règlement (CE) n° 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus.	4th quarter 2011	X	
143.	Règlement (CE) n° 2184/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Égypte.	4th quarter 2011 – may be obsolete - to be confirmed	X	
144.	Règlement (CE) n° 2398/96 du Conseil, du 12 décembre 1996, portant ouverture d'un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d'Israël prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël.	4th quarter 2011 - - may be obsolete - to be confirmed	X	
145.	Règlement (CE) n° 2005/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie.	4th quarter 2011	X	
146.	Règlement (CE) n° 2007/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive originaire du Liban.	4th quarter 2011	X	

147.	Règlement (CE) n° 779/98 du Conseil, du 7 avril 1998, relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) n° 4115/86 et modifiant le règlement (CE) n° 3010/95.	4th quarter 2011	X	
148.	Règlement (CE) n° 1506/98 du Conseil, du 13 juillet 1998, établissant une concession, en faveur de la Turquie, sous forme d'un contingent tarifaire communautaire en 1998 pour les noisettes et suspendant certaines concessions.	4th quarter 2011 – may be obsolete - to be confirmed	X	
149.	Règlement (CE) n° 1722/1999 du Conseil, du 29 juillet 1999, concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d'Algérie, du Maroc et d'Égypte, ainsi que l'importation de froment (blé) dur, originaire du Maroc.	4th quarter 2011 – may be obsolete - to be confirmed	X	
150.	Règlement (CE) n° 1149/2002 du Conseil, du 27 juin 2002, ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité.	4th quarter 2011	X	
151.	Règlement (CE) n° 1532/2006 du Conseil, du 12 octobre 2006, sur les conditions relatives à certains contingents d'importation de viande bovine de haute qualité.	4th quarter 2011	X	
152.	Règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil, du 13 juillet 2009, relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité.	4th quarter 2011		X
HOME	Council Directive 2003/110 of 25 November 2003 on assistance in cases of transit for the purposes of removal by air	2012, 2 nd half		X